

REGOLAMENTO DIOCESANO C.P.A.E.

Art. 1 - Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE), costituito dal Parroco a norma del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di pertecipazione dei fedeli alla gestione economica della Parrocchia.

Art. 2 - Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività, e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verificare, per quanto attiene gli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 § 2, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Vescovile di Viterbo (can. 1284 §2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli Uffici parrocchiali.

Art. 3 - Composizione

Il CPAE è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari Parrocchiali e da almeno 3 fedeli laici, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti. I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita Parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto ed economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Vescovile di Viterbo almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del CPAE durano in carica 3 anni e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile della Curia Vescovile di Viterbo.

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5 - Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CPAE.;
- b) la fissazione l'ordine del giorno di ciascuna riunione;

- c) la presidenza delle riunioni;
- d) la designazione del Segretario

Art. 6 - Poteri del Consiglio

Il CPAE ha funzione consultiva. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità del can. 213 §3.

Il Parroco ne ricercherà e ascolterà attentamente il parere, e non se ne discosterà se non per gravi motivi, e ne userà ordinatamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Fermo restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che, in tutti i negozi giuridici, spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali, a norma del can. 532.

Art. 7 - Riunioni del Consiglio

Il CPAE Si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta motivata da almeno da due membri del Consiglio.

Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio

In caso di morte, di dimissioni, di revoca o permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti, dandone preventiva comunicazione alla Curia.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio, e possono essere riconfermati.

Art. 9 - Esercizio

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il Bilancio Consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco alla Curia di Viterbo.

Art. 10 - Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il rendiconto sulle offerte dei fedeli (can., 1287), indicando anche le opportune iniziative per la realizzazione delle attività pastorali e il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I Verbali delle riunioni del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare

la sottoscrizione del Parroco e del Segretario, e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 13 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme del diritto canonico